

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV</sup> N. 11

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**LANDOLFI**

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE  
n. 5204/08 RGNR - n. 55174/08 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

*il 21 dicembre 2010*

---



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI E DELL'UDIENZA**  
**PRELIMINARE**  
**Sezione 19**

**ORDINANZA**  
**Art. 6 legge 20 giugno 2003 n. 140**

Il Gup, dott. Alessandra Ferrigno,  
vista l'istanza formulata dal PM all'udienza dell'11.11.10 affinché questo Giudice, ex art. 6 co. II Legge n. 140 del 2003, richieda alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche coinvolgenti il parlamentare On. Mario Landolfi, imputato nel presente processo;  
premesso che ai sensi dell'art. 268 c.p.p. veniva disposta all'udienza del 15.7.08, con perizia, la trascrizione delle conversazioni di cui si richiede la utilizzazione previa autorizzazione della Camera;  
rilevato che all'udienza dell'11.11.10 il giudice, sentite le parti, nell'ambito della procedura incidentale ex art. 6 co. II Legge n. 140 del 2003 instauratasi con la richiesta in oggetto reiterata dal PM all'esito della decisione della Corte Costituzionale, si riservava la decisione  
all'udienza del 15.12.10, sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.11.10, con propria ordinanza, ritenuto necessario utilizzare le intercettazioni di cui alla richiesta del PM, disponeva l'inoltro alla Camera dei Deputati della richiesta di autorizzazione come di seguito argomentato

OSSERVA

Le contestazioni a carico di Mario Landolfi (capi 13,14 e 16 della richiesta di rinvio a giudizio allegata in copia) si inseriscono nell'ambito di ben più ampia e complessa vicenda concernente vari aspetti di una costante e continua pressione ed infiltrazione della criminalità organizzata, e segnatamente del clan La Torre, egemone all'epoca dei fatti in Mondragone e zone limitrofe, esercitata tra il 2000 ed il 2005 nelle attività della società mista Eco4 spa (amministrata da Orsi Michele e Orsi Sergio) e nelle attività dell'amministrazione comunale di Mondragone, che vedeva nelle figure di Valente Giuseppe - presidente del Consorzio CE4 e, dal giugno 2004, Presidente della Eco4spa - e di Conte Ugo, Sindaco di Mondragone, gli elementi di collegamento diretto o indiretto tra le diverse realtà interessate - pubblica amministrazione, imprenditoria e sodalizio criminale - anche attraverso l'opera di soggetti contigui al sodalizio camorristico - quali ad esempio D'Agostino Maria, Sorrentino Gennaro - che nel corso del 2004 si ponevano come gruppo politico (la D'Agostino si candidava e veniva eletta consigliere comunale nelle liste di Forza Giovani) di volta in volta capace di collegarsi, strumentalmente, anche a forze politiche operanti a livello nazionale e di incidere, significativamente, sulle scelte della



amministrazione comunale di Mondragone nella logica della tutela di interessi camorristici.

A Mario Landolfi sono contestati i reati di cui agli artt. 319-321, 640 cpv, aggravati dall'art. 7 L.203/91 (capi 13 e 14) concernenti, secondo l'assunto accusatorio, una vicenda corruttiva connotata dall'assunzione truffaldina, presso la società Eco4 spa, di Gnasso Daniela, moglie di Romano Massimo, consigliere del Comune di Mondragone che, abusando delle sue funzioni ed agendo in violazione del dovere di imparzialità disciplinato dall'art. 78 d.lgs n. 267/2000, nel dimettersi dalla carica, si poneva a disposizione del sindaco del citato comune, Conte Ugo, consentendo così - con le proprie dimissioni, collegate a quelle necessitate della consigliera D'Agostino Maria - alla giunta guidata da Conte di rimanere in carica, ricevendo in cambio l'assunzione simulata della moglie Gnasso presso la società mista Eco4spa, nonché la promessa di un successivo ruolo nell'amministrazione del Comune di Mondragone per se o per il fratello Romano Agostino. Nell'ambito di attività di indagine, scaturite da segnalazioni di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del Comune di Mondragone (resoconto Commissione Parlamentare Antimafia 9/11 febbraio 2004) si accertava la sussistenza di cause di ineleggibilità ex art. 58 D.lvo 267/2000 a carico del consigliere comunale D'Agostino Maria, la cui presenza in consiglio si palesava come necessaria alla permanenza della giunta guidata dal Sindaco Conte: in caso di sua decadenza, infatti, al suo posto sarebbe subentrato il primo dei non eletti della lista di Forza Giovani, formazione politica di minoranza (in cui la D'Agostino militava al momento delle elezioni, transitando successivamente nelle file di Forza Italia e così appoggiando la Giunta Conte). Il Consiglio Comunale, nonostante la comunicazione formale del Prefetto, non deliberava la decadenza dalla carica della D'Agostino che, poi, rassegnava le proprie dimissioni con nota del 24.3.04, protocollata il 29.3.04. Funzionali alle dimissioni della D'Agostino erano, nella ricostruzione accusatoria, le dimissioni rassegnate in data 25.3.04, per sopravvenute ed indifferibili esigenze personali e familiari, dal consigliere di minoranza, eletto nella lista Dini-Rinnovamento Italiano, Romano Massimo; al Romano subentrava il primo dei non eletti della stessa lista, Pagliaro Benedetto che transitava immediatamente in F.I., garantendo il sostegno al sindaco Conte Ugo. Gli equilibri politici rimanevano invariati per la Giunta Conte: invero alla dimissionaria D'Agostino subentrava Prisco Alessandro che entrava nel gruppo dei consiglieri di minoranza. La operazione, per la singolare coincidenza delle dimissioni del Romano con quelle della D'Agostino, induceva a ritenere che lo stesso fosse stato in qualche modo indotto o costretto a dimettersi. Sulla scorta di tali elementi si avviavano operazioni di intercettazioni telefoniche, ritualmente autorizzate e prorogate dal GIP sede in fase di indagini, con decreti motivati, le cui risultanze (a titolo meramente esemplificativo conv. nn. 79, 107,157,167,174,176,212,453,446 sulla utenza in uso a Romano Massimo; n. 2707 sulla utenza in uso a Conte Ugo; n. 154, n.3406 sulla utenza in uso a Romano Agostino) portavano alla conclusione, nella ricostruzione accusatoria, che le dimissioni del Romano fossero state pilotate per neutralizzare quelle della D'Agostino e garantire la permanenza della Giunta Conte; che in sostanza esistesse un accordo tra Romano Massimo, suo fratello Romano Agostino, all'epoca dei fatti ispettore della P.S. in servizio presso il Commissariato di Formia, il Presidente Giuseppe Valente ed il Sindaco Conte Ugo (tutti coimputati del Landolfi per i reati di cui ai capi 13 e 14 della richiesta di rinvio a giudizio e per i quali si è separatamente proceduto con emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Conte Ugo, Romano Massimo, Romano Agostino, Gnasso Daniela, con sentenza di condanna nelle forme del rito abbreviato nei confronti di Valente Giuseppe) in forza del quale il Romano, abusando

delle proprie funzioni e violando il dovere di imparzialità previsto dall'art. 78 D.lvo 267/2000 si dimetteva in cambio della promessa di un ruolo futuro all'interno della amministrazione comunale per se o per il fratello Agostino (che in effetti sarebbe poi divenuto poco dopo assessore) nonché della assunzione simulata della moglie Gnasso presso Eco4 (operazione truffaldina ricostruita dalla accusa sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni da cui emergeva che lo stesso Romano Massimo, parlando con il fratello Agostino e con Orsi Michele, amministratore della Eco4spa all'epoca dei fatti, poi rimasto vittima di un agguato di stampo camorristico, faceva esplicito riferimento al fatto che la moglie non aveva mai prestato attività lavorativa effettiva presso Eco4, da cui comunque veniva retribuita per i quattro mesi in cui risultava essere stata assunta; nonché ricostruita sulla base delle acquisizioni documentali e sulle inequivocabili dichiarazioni rese da Orsi Michele e Orsi Sergio, già in fase di indagini, quanto alla consolidata prassi secondo cui tutte le assunzioni alla ECO4 furono fatte su richieste di politici e amministratori pubblici ed in particolare che, sponsor della assunzione della Gnasso, fosse stato il Valente Giuseppe; che quella assunzione era in qualche modo connessa ad un appoggio alla giunta del sindaco Conte che era in rapporti strettissimi con Valente).

Il coinvolgimento del parlamentare Mario Landolfi in tale vicenda scaturiva, in modo del tutto accidentale, da un serie di conversazioni - né direttamente né indirettamente riconducibili allo stesso - non oggetto della presente richiesta di autorizzazione, ed in parte già sopra indicate a titolo esemplificativo, intercorse tra Romano Massimo e Romano Agostino (conv. nn. 79,176,212) nonché tra Romano e Valente (conv.107), tra Romano Massimo e Conte Ugo (conv. 157) e tra Valente e Conte, in cui gli interlocutori, ed in particolare i Romano, nel cercare una soluzione problematica della Gnasso (in relazione proprio alla sua assunzione e retribuzione evidentemente ritardata da parte della ECO4), visto lo scarso impegno del Valente (cfr. conv. 79,157) facevano mero riferimento (conv.176) a tale Mario che Romano Agostino avrebbe contattato per far sollecitare il Valente sulla problematica Gnasso; e che tale Mario potesse identificarsi nel parlamentare Landolfi emergeva, oltre che dalla lettura sistematica di tutte le conversazioni - da cui sembrerebbe evincersi che il Landolfi era ritenuto dagli interlocutori uno dei referenti politici, non fosse che per mera appartenenza di area, e ciò a prescindere da ogni valutazione nel merito della sua posizione processuale, valutazione del tutto preclusa a questo giudice in questa sede - da un riferimento esplicito contenuto nella conversazione n. 212 in cui Romano Massimo, lamentandosi con il fratello del fatto che la moglie non percepiva stipendio da tre mesi, alle rassicurazione del fratello che gli rappresentava che ne avrebbe parlato con Mario, rispondeva "...digli, quello Massimo sta senza soldi, diglielo pure a Landolfi, non fa niente....".

Le otto (8) conversazioni oggetto della istanza del PM avanzata all'udienza dell'11.11.10 e, dunque, oggetto della presente istanza di autorizzazione, risultano già trascritte con perizia disposta ex art. 268 c.p.p. come da relazione di perizia che si allega alla presente richiesta.

Le prime 6 conversazioni - n.1222 del 29.6.02 ore 20.02; n.1229 del 29.6.02 ore 20.40; n. 1234 del 29.6.02 ore 22.19; n. 1746 del 6.7.02 ore 19.02; n. 2748 del 24.7.02 ore 14.42; n. 6241 del 23.9.02 ore 11.30 - sono state captate sulla utenza n.335-7580865 in uso a Valente Giuseppe, in forza di decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione n. 1198/02RR emesso dal GIP Distrettuale in data 10.6.02 (eseguito a partire dal 12.6.2002 per la durata di gg.40), prorogate con provvedimenti motivati emessi dallo stesso ufficio in data 17.7.2002,

CA

30.7.2002, 27.8.2002, 18.9.2002, per la durata di gg. 20 ciascuna (e successive ulteriori proroghe non concernenti però il periodo oggetto della presente valutazione).

Quanto alle ultime 2 conversazioni oggetto della presente richiesta, quella recante n. 9682 del 27.9.04 ore 21.31 risulta captata sulla utenza n. 335-7580879 in uso a Valente Giuseppe, nell'ambito di attività di intercettazione autorizzate con decreto n. 1420/04 emesso dal Gip Distrettuale in data 3.6.04 (eseguito a partire dalla stessa data per la durata di gg. 40) e prorogate per gg.20 ciascuna in data 8.7.04, 30.7.04,16.8.04, 8.9.04 (successive proroghe non inerenti al conversazione oggetto della presente richiesta). L'ultima conversazione oggetto di richiesta è quella n. 1824 delle ore 11.58 sulla utenza n. 347-5982853 in uso a Romano Massimo nell'ambito di attività di intercettazione autorizzate per gg.40 con decreto n. 1021/04 emesso dal Gip Distrettuale in data 23.4.04 (eseguite dal 5.5.04) e successive proroghe di gg.20 del 10.6.04, 29.6.04,20.7.04 (successive proroghe non concernenti la telefonata in oggetto).

I provvedimenti indicati 'coprono', pertanto, tutte le attività di captazione oggetto della richiesta in esame per tutta la loro durata, come agevolmente rilevabile dalle date delle conversazioni di interesse sopra riportate.



1. Un primo profilo di valutazione, nell'ambito della presente richiesta, concerne la legittima acquisizione delle comunicazioni in oggetto con riferimento al carattere 'indiretto' o 'fortuito' del coinvolgimento del parlamentare, profilo preminente del sindacato che la Camera di appartenenza del parlamentare è chiamata ad effettuare sulla presente richiesta, nella valutazione della sussistenza o meno del cd. *fumus persecutionis*, quale parametro di riferimento principe delle prerogative della Camera sul punto.

Nel sistema delineato dalla correlazione degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 si prevede invero che, laddove il parlamentare sia stato 'oggetto' diretto di attività di intercettazione sin dall'epoca dell'avvio delle operazioni, la Camera di appartenenza avrebbe dovuto essere compulsata per la preventiva autorizzazione prima che l'attività stessa fosse intrapresa, con consequenziali esiti di radicale inutilizzabilità (nei confronti del parlamentare) non emendabili con la procedura prevista dall'articolo 6, il cui enunciato prevede una clausola di riserva di contenuto inequivocabile: "*fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice...*".

Non si versa in tale ipotesi "patologica" nel caso in esame alla luce delle seguenti considerazioni.

Le intercettazioni oggetto della presente richiesta sono state disposte ed eseguite nell'ambito di altri procedimenti. In particolare le prime sei, quelle autorizzate e prorogate con decreto n. 1198/02, venivano disposte ed eseguite nell'ambito del proc.pen. n. 11674/99 e le ultime due, rispettivamente di cui al decreto 1420/04 e 1021/04, nell'ambito del procedimento n. 16979/04. E' agevole rilevare, quanto al primo dei due procedimenti indicati, per il numero di RGNR nonché per il numero di decreto di intercettazioni, che tale procedimento era relativo a contestazioni e fatti del tutto diversi, in primis per l'epoca (2002), da quelli per i quali è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Landolfi che, come evincibile dalla lettura delle imputazioni, risalgono al 2004; quanto al secondo procedimento deve rilevarsi che l'unica iscrizione nel registro degli indagati inerente il parlamentare è datata, da consultazione al sistema SICP, al 10.1.07; che da consultazione al sistema RE.GE deve escludersi l'esistenza di iscrizioni, pregresse a tale

data, del parlamentare Mario Landolfi, nell'ambito dei due procedimenti in cui venivano espletate le intercettazioni in oggetto. D'altro canto dalla lettura dei richiamati provvedimenti autorizzativi, delle propedeutiche richieste del P.M., delle informative di P.G. allegate e richiamate *per relationem* nei provvedimenti del GIP non solo non si segnala alcun orientamento dell'indagine intercettiva sulla persona del parlamentare, né quale indagato 'di fatto', né quale persone offesa o informata dei fatti, ma non si evidenzia alcun orientamento della attività di indagine, in genere, sul Landolfi, il cui nome emergeva, come già evidenziato nella premessa in fatto della presente richiesta, in modo del tutto occasionale oltre che accidentale nei riferimenti alla sua persona fatti in conversazioni intercorse nell'anno 2004, tra soggetti terzi (Valente Giuseppe, i fratelli Romano ecc. ) alcuni dei quali già, all'epoca, sottoposti ad indagini. La posizione del Landolfi si delineava evidentemente solo in un momento significativamente successivo alle attività di captazione, come rilevabile dalla sua iscrizione a far data dal gennaio del 2007 per le contestazioni oggetto del presente processo, all'esito delle complessive attività di indagine espletate nel procedimento n.16979/04 e 49946/03 (in cui il precedente confluiva per riunione) e di cui è stralcio il processo all'attenzione di questo Giudice; attività di indagine i cui esiti complessivi sono stati posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti dell'On. Mario Landolfi.

Ulteriori argomentazioni in ordine al carattere "fortuito" del coinvolgimento del parlamentare e, dunque, in ordine al fatto che la attività di indagine non era in alcun modo indirizzata alla captazione delle "comunicazioni" del parlamentare, si traggono dalla considerazione che non solo (e non tanto) i procedimenti, nell'ambito dei quali venivano regolarmente disposte le intercettazioni su preventiva autorizzazione del GIP sede, riguardavano, a quell'epoca (2002 e 2004), soggetti diversi dal parlamentare stesso, ma soprattutto dalla circostanza che si trattava di conversazioni intercettate su utenze in uso a soggetti (Valente, Romano Massimo) che non potevano ritenersi suoi interlocutori abituali né interlocutori le cui utenze, per accertati pregressi rapporti con il parlamentare, potessero in qualche modo essere ritenersi in uso al medesimo. D'altro canto la pluralità di interlocutori dei soggetti monitorati, ampiamente documentata da numerose registrazioni non coinvolgenti l'onorevole Landolfi, dissipa anche il mero sospetto che la captazione di costoro sia stata *illo tempore* posta in essere al fine di aggirare l'autorizzazione preventiva richiesta dal citato articolo 4.

Ci si trova dunque al cospetto di un materiale legittimamente acquisito in procedimenti formalmente e sostanzialmente a carico di soggetti terzi, nel quale soltanto casualmente sono stati captati colloqui coinvolgenti il membro del Parlamento.

Nel caso in esame può davvero farsi riferimento ad un'ipotesi di "*ingresso accidentale del parlamentare nell'area di ascolto*", secondo l'icastica espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/2007, anche ove si consideri il limitatissimo numero di conversazioni (solo 8), oggetto della presente richiesta, in cui lo stesso compare come uno degli interlocutori.

2. Alla luce di tale premessa può essere affrontato il tema centrale della valutazione rimessa al giudice dall'articolo 6 della legge n. 140/2003 "qualora ....ritenga necessario utilizzare le intercettazioni....", prodromica all'inoltro della richiesta di autorizzazione alla Camera sotto il profilo della nozione di 'rilevanza'.

Il riferimento a tale nozione è richiamato dallo stesso articolo 6 al primo comma, ove si prescrive la distruzione integrale dei documenti di attività comunicativa ritenuti "*irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento*".

Il secondo comma della stessa norma, poi, qualifica il presupposto della decisione del Giudice, propedeutica alla richiesta di autorizzazione alla Camera, come 'necessità' di utilizzazione delle intercettazioni o dei tabulati di cui al comma 1.

Le espressioni normative appena evidenziate rimandano a due previsioni strettamente collegate e conferenti con il tema in esame. La prima è quella contenuta nell'articolo 268 comma 6, norma espressamente richiamata dall'art. 6 della legge attuativa dell'articolo 68 Cost., per quanto concerne la definizione dei 'modi' e dei 'termini' dell'ascolto delle parti coinvolte nella procedura. In tale disposizione si prevede che "scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione".

Parimenti, in termini di manifesta superfluità o irrilevanza è concepito anche il parametro selettivo dell'articolo 190 c.p.p., norma centrale per la disciplina del 'diritto alla prova' nel giudizio, al cui dettato, non può che tendere anche la procedura di acquisizione delle intercettazioni. Dunque, dalla lettura sistematica delle norme di procedura in tema di prova, non può che ritenersi che l'attività selettiva rimessa al Giudice ex art. 6 L.140/2003, si sostanzia in un controllo modulato sulla trasposizione del contenuto dell'art. 190 c.p.p..

D'altro canto la contrapposizione dei concetti di "rilevanza" e "irrilevanza" - che nei sopra citati termini in cui è formulato l'articolo 6 nei suoi due commi, valgono a delineare l'ambito della valutazione prodromica che il Giudice deve effettuare in questa sede - risulta ben diversa, ad esempio, da quella ancorata a parametri ben più stringenti, in materia di prova, delineata da talune norme del codice di procedura come "assoluta necessità" del mezzo di prova richiesta dall'art. 507 c.p.p.; o la necessità della prova per il superamento dello stallo decisorio, di cui all'art. 441 comma 5° c.p.p. Questi filtri 'a maglie strette', per come normativamente utilizzata l'espressione, sono però giustificati da contesti operativi (rispettivamente l'istruttoria dibattimentale conclusa dopo che le parti hanno avuto modo di esercitare pienamente il loro diritto alla prova; il giudizio abbreviato non decidibile allo stato degli atti per vuoti dell'indagine) e da esigenze di bilanciamento (tra il principio del 'processo di parti' e l'obbligo del giudice di ricercare la verità) del tutto peculiari.

Un ulteriore parametro di discriminazione tra i concetti di rilevanza - irrilevanza può trarsi dalla considerazione che la nozione di 'non irrilevanza' è tendenzialmente neutra. Essa non postula necessariamente l'idoneità della prova a suffragare l'ipotesi dell'accusa: ne deriva che non palesemente *irrilevanti* e, dunque, di converso *rilevanti* sono anche quegli elementi astrattamente utili al sostegno di un'ipotesi alternativa a quella accusatoria nella logica di prospettazioni difensive delle ragioni del parlamentare imputato; considerazione tanto più fondata in questa sede, giacché le garanzie apprestate dalla legge n. 140/2003 per la materia probatoria, investono non già i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso e sono perciò irrinunciabili dal singolo che, d'altro canto, ad adottare un criterio di rilevanza eccessivamente restrittivo, vedrebbe pregiudicate le proprie ragioni difensive.

"Rilevanza" e consequenziale "utilizzabilità processuale" si profilano come i parametri di riferimento ai quali, per come si legge nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati presentata alla Presidenza il 19.3.2007, è improntato il sindacato



che la Camera è chiamata a rendere, ancorchè la valutazione non possa, ovviamente, concernere il merito delle contestazioni mosse al parlamentare.

Dunque, alla luce di tale premessa generale, può affermarsi che le conversazioni di cui è possibile escludere l'acquisizione sono soltanto quelle 'palesamente irrilevanti' la cui successiva ostensione rischierebbe di tradursi in gratuito sacrificio della privacy comunicativa, tutelata nella stessa misura - come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/07 - per il parlamentare e per il comune cittadino.

Può allora concludersi che il Giudice deve valutare la pertinenza dell'oggetto di prova rispetto alla regiudicanda, così come questa si è strutturata nella contestazione oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e nelle proposizioni in cui essa si articola e l'astratta idoneità dimostrativa del mezzo rispetto all'affermazione da provare o da confutare.

La prova da escludere è soltanto quella manifestamente ridondante, sovrabbondante, defatigatoria, inutilmente invasiva della sfera del soggetto caduto accidentalmente nell'area di ascolto in fase di indagini espletata a carico di soggetti diversi dal medesimo.

Da ultimo si evidenzia che la difesa dell'imputato, nella fase incidentale instauratasi per ottemperare al richiamo normativo dell'articolo 268 comma 6° c.p.p. in relazione all'art. 6 L. 140/2003, non ha formulato eccezioni sulla rilevanza, rimettendosi alle valutazioni del Giudice, ancorchè tale scelta difensiva non implichi, ovviamente, alcun riconoscimento dell'addebito

3. Tanto premesso si rileva che si ritiene necessario utilizzare le intercettazioni di cui alla richiesta del PM in quanto *rilevanti* costituendo, unitamente alle altre risultanze investigative poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, la piattaforma complessiva degli elementi posti alla valutazione di questo Giudice in fase di udienza preliminare. Si rileva, nei limiti di quanto consentito a questo Giudice per la fase di giudizio in cui si versa (udienza preliminare), che le conversazioni in oggetto - alla cui lettura integrale si fa rinvio, ritenendo corretto non riportarne, nella presente ordinanza, il contenuto né il sunto onde evitare, anche inconsapevoli, "inquinamenti" interpretativi - risultano pertinenti all'oggetto delle contestazioni (illustrate in premessa), trattandosi di conversazioni intercorse tra il parlamentare imputato ed altri soggetti coimputati quali ad esempio il Valente Giuseppe - già condannato in primo grado per gli stessi fatti di cui è chiamato a rispondere il parlamentare - non solo relative a circostanze strettamente conferenti alle imputazioni (cfr. conv. n. 9682 con il Valente in relazione al capo 16 della rubrica e conv. n.1824 con Romano Massimo), ma anche relative (cfr. conversazioni di cui al decreto n. 1198/02 del 2002 sulle problematiche del Comune di Mondragone - Giunta Conte a seguito di esposti anonimi su infiltrazioni affaristico-camorristiche) ad epoche del tutto diverse da quelle in cui risultano commessi i fatti oggetto delle imputazioni, e, dunque, utili a valutare il complesso dei rapporti coinvolgenti il parlamentare imputato.

P.Q.M.

Letto l'articolo 6 co. 2 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

ritenuta rilevante e necessaria l'utilizzazione processuale delle intercettazioni specificate dal Pubblico Ministero dott. Alessandro Milita della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nella richiesta presentata in data 11.11.10



richiede all'Onorevole Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dalla norma sopra indicata.

Dispone l'immediata trasmissione alla Camera dei Deputati, in plico sigillato, della presente ordinanza e dei seguenti allegati:

- a) copia della richiesta di rinvio a giudizio
- b) copia della richiesta del PM depositata all'udienza dell'11.11.10 di utilizzazione delle intercettazioni previo inoltro alla Camera dei deputati per l'autorizzazione all'utilizzo;
- c) copia della sentenza GUP Distrettuale Tribunale di Napoli del 23.3.2009 emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato a carico di Valente Giuseppe
- d) copia dei fascioletti contenenti i provvedimenti di autorizzazione e di proroga dell'attività intercettiva nn. 1198/02, 1420/04 e 1021/04;
- e) relazione di perizia trascrittiva delle conversazioni oggetto della presente richiesta

Napoli, 15 dicembre 2010

Il Giudice  
Dott. Alessandra Ferrigno

D. Gaspare  
15/12/2010

IL CANCELLIERE  
Emilia PELLICCIA

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari  
UFFICIO XIX  
Tel. 081 2293703 - Fax 081 2293708

Copia conforme all'originale di fog. 1 e fog. 2  
Napoli, 15-12-2010

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Emilia PELLICCIA

